

# **Misure generali di tutela della salute e della sicurezza**

Francesco Roviada  
*Dirigente scolastico e Psicologo*

# Dirigente scolastico e tutela salute e sicurezza

## 1. **Misure generali di tutela della salute e della sicurezza**

1. Il ruolo del dirigente scolastico: tra obblighi del datore di lavoro e gestione del sistema della sicurezza
1. La sicurezza a scuola

# Introduzione necessaria

## Argomento complesso

- Onere di garantire sicurezza ad un elevato numero di persone, in gran parte minori e con ruoli/posizioni diverse
- Competenza esclusiva degli **Enti locali** per interventi messa a norma edifici
- Oggettiva *complessità normativa*
- Ampia discrezionalità nella **valutazione dei rischi**
- Elevato **numero di soggetti con potere di controllo e sanzione**

# Codice civile, 2050

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

# Codice civile, 2087

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a **tutelare l'integrità fisica e la personalità morale** dei prestatori di lavoro.

# DLgs 81/2008

**Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di  
tutela della salute  
e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

- **Accorpa e riorganizza** provvedimenti precedenti
- Maggiore attenzione alla **prevenzione**
- Recezione orientamenti giurisprudenza
- Rinnovato **sistema sanzioni**

# DLgs 81/2008

<b>Principi comuni</b>	Disposizioni generali
	Sistema istituzionale
	Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
	Disposizioni penali
<b>Luoghi di lavoro</b>	Disposizioni generali
	Sanzioni
<b>Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI</b>	

# DLgs 81/2008

**Cantieri temporanei o mobili**

**Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro**

**Movimentazione manuale dei carichi**

**Attrezzature munite di videotermini**

**Sostanze pericolose**

**Esposizione ad agenti biologici**

**Protezione da atmosfere esplosive**

**Disposizioni in materia penale e di procedura penale**

# Ulteriori provvedimenti

DM 26 agosto 1992 - *Norme di **prevenzione incendi** per l'edilizia scolastica*

DM 21 marzo 2018 - *Applicazione della normativa **antincendio** agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido*

DLgs 151/2001 - *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di **tutela e sostegno della maternità e della paternità**, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*

# Ulteriori provvedimenti

DLgs 230/1995 - *Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili*

# Misure generali di tutela

- **valutazione di tutti i rischi** per la salute e sicurezza
- programmazione della **prevenzione**, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro
- **eliminazione dei rischi** e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
- rispetto dei **principi ergonomici** nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione

# Misure generali di tutela

- **riduzione dei rischi** alla fonte
- **sostituzione** di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso
- **limitazione al minimo del numero dei lavoratori** che sono, o che possono essere, **esposti al rischio**
- **utilizzo limitato degli agenti** chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro
- priorità delle **misure di protezione collettiva** rispetto alle misure di protezione individuale
- controllo sanitario dei lavoratori

# Misure generali di tutela

- allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione
- informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per dirigenti e preposti e per i RLS
- istruzioni adeguate ai lavoratori
- partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei RLS
- programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi

# Misure generali di tutela

- **misure di emergenza** da attuare in caso di *primo soccorso*, di *lotta antincendio*, di *evacuazione* dei lavoratori e di pericolo grave e immediato
- uso di **segnali di avvertimento e di sicurezza**
- regolare **manutenzione** di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti

DLgs 81/2008, articolo 15

# Figure di riferimento

- datore di lavoro
- lavoratore
- dirigente
- preposto
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- addetto al servizio di prevenzione e protezione
- medico competente
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

DLgs 81/2008, articolo 2

# Obblighi del lavoratore

Definizione: *“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”*.

- **tirocinanti**
- **studenti** in alternanza scuola-lavoro
- **studenti** in situazione di laboratorio, con uso di attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, videoterminali

DLgs 81/2008, articolo 2

# Obblighi del lavoratore

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, *su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni*, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

- specificazioni nel comma 2

DLgs 81/2008, articolo 20

# Il datore di lavoro e i relativi obblighi

Vedi lezione specifica

*Il ruolo del dirigente scolastico: tra obblighi del datore di lavoro e gestione del sistema della sicurezza*

# Obblighi del dirigente

Definizione: “*persona che, in ragione delle **competenze professionali** e di **poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro **organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa**”*

- specificazioni nell'articolo 18 del DLgs 81/2008, condivise con datore di lavoro

# Obblighi del preposto

Definizione: “*persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*”

- specificazioni nell'articolo 19 del DLgs 81/2008

# Responsabile del SPP

Definizione: “*persona in possesso delle **capacità** e dei **requisiti professionali** di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per **coordinare** il servizio di prevenzione e protezione dai rischi*”

- specificazioni nell'articolo 32 del DLgs 81/2008

# Addetto al SPP

Definizione: “*persona in possesso delle **capacità** e dei **requisiti professionali** di cui all'articolo 32, facente parte del servizio*”

- specificazioni nell'articolo 32 del DLgs 81/2008

# Medico competente

Definizione: “*medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto*”

- specificazioni nell'articolo 38 del DLgs 81/2008

# Altri addetti

1. Addetti al primo soccorso
1. Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio

# Servizio di prevenzione e protezione

Vedi lezione specifica

*Il ruolo del dirigente scolastico: tra obblighi del datore di lavoro e gestione del sistema della sicurezza*

# Valutazione dei rischi

- compito non delegabile da parte del datore di lavoro: la responsabilità non può essere trasferita ad altri, anche se le operazioni tecnico-scientifiche possono essere svolte da personale appositamente scelto e incaricato
- compito che **va svolto in prospettiva sistemica**, con la collaborazione di soggetti diversi e il coinvolgimento attivo dei lavoratori
  - *datore di lavoro*
  - *RSPP + ASPP*
  - *medico competente*
  - *addetti emergenze*
  - *RLS*
  - *preposti e dirigenti*

# Valutazione dei rischi

## **Pericolo**

proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (materiali, lavorazioni, attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare un danno

## **Rischio**

probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

# Valutazione dei rischi

La valutazione (...) deve riguardare **tutti i rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di **lavoratori esposti a rischi particolari**, tra cui anche **quelli collegati allo stress lavoro-correlato** (...) e **quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza** (...) nonché quelli connessi alle differenze di *genere*, *all'età*, *alla provenienza da altri Paesi* e **quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale**.

DLgs 81/2008, articolo 28

# Valutazione dei rischi

**Tutti i rischi**, *quindi*

- aspetti strutturali
- aspetti organizzativi
- macchine
- attrezzature
- attività
- comportamenti

# Valutazione dei rischi

## Modalità di svolgimento

Può essere condotta in **modo libero**, con facoltà di **scelta dei criteri**, ma con obbligo di specificare quali siano stati adottati

*Ad esempio:*

1. raccolta della documentazione tecnica
2. sopralluoghi, misurazioni, interviste
3. valutazione dello specifico valore dei rischi
4. individuazione delle misure di protezione e prevenzione

# Valutazione dei rischi

## **PREVENZIONE**

minimizzare e possibilmente eliminare il **pericolo intrinseco ad una situazione**, apportando le opportune modifiche

## **PROTEZIONE**

minimizzare esposizione dei lavoratori al pericolo, attraverso disposizioni organizzative o mediante mezzi di protezione, se non è stato possibile eliminarlo

# Valutazione dei rischi

## Contenuti del Documento di valutazione dei rischi

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i **criteri** adottati per la valutazione stessa
- indicazione delle **misure di prevenzione e di protezione** attuate e dei **dispositivi di protezione individuali** adottati
- programma delle **misure** ritenute opportune **per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza**
- individuazione delle **procedure per l'attuazione delle misure** da realizzare, nonché dei **ruoli** dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere

# Valutazione dei rischi

## Contenuti del Documento di valutazione dei rischi

- **nominativo** del RSPP, del RLS o di quello territoriale e del medico competente
- individuazione delle **mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici** che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

# Valutazione dei rischi

## Aspetti specifici

- **data certa**, **firma** del datore di lavoro, del RSPP, RLS, MC
- immediata **rielaborazione** in occasione di modifiche del processo produttivo o di organizzazione del lavoro significative, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità
- **custodia** presso unità produttiva a cui si riferisce
- **DUVRI** (DLgs 81/2008, articolo 26)

# Informazione ai lavoratori

- a) sui **rischi per la salute e sicurezza** sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle **procedure** che riguardano il *primo soccorso*, la *lotta antincendio*, l'*evacuazione* dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

# Informazione ai lavoratori

- a) sui **rischi specifici** cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui **pericoli connessi all'uso delle sostanze e miscele pericolose** sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle **misure** e le **attività di protezione e prevenzione** adottate.

DLgs 81/2008, articolo 36

# Formazione dei lavoratori

- assicurata dal datore di lavoro su **aspetti generali e rischi specifici**
- lavoratori, figure sensibili, dirigenti, preposti, RLS
- definita in Conferenza Stato-Regioni
- **momenti specifici:**
  - costituzione rapporto di lavoro
  - trasferimento/cambio mansioni
  - introduzione nuove attrezzature, tecnologie, sostanze

DLgs 81/2008, articolo 37

# Formazione dei lavoratori

Accordo Stato-Regioni 21.12.2011

<b>Formazione generale</b>	4 ore
<b>Formazione specifica</b>	4/8/12 ore <i>in relazione al livello di rischio</i>
<b>Aggiornamento</b>	6 ore
<b>Periodicità</b>	ogni 5 anni

# Formazione dei RLSS e ASPP

Accordo Stato-Regioni 7.7.2016

<b>Modulo A</b>	28 ore
<b>Modulo B</b>	48 ore <i>altre 12/16 ore per alcuni settori</i>
<b>Modulo C</b>	24 ore
<b>Aggiornamento</b>	28/40 ore
<b>Periodicità</b>	ogni 5 anni

# Formazione Dirigente scolastico RSPP

Accordo Stato-Regioni 21.12.2011

<b>Formazione</b>	32 ore
<b>Aggiornamento</b>	10 ore
<b>Periodicità</b>	ogni 5 anni

# Formazione dirigenti

Accordo Stato-Regioni 21.12.2011

<b>Formazione</b>	16 ore
<b>Aggiornamento</b>	6 ore
<b>Periodicità</b>	ogni 5 anni

# Formazione preposti

Accordo Stato-Regioni 21.12.2011

<b>Formazione</b>	8 ore <i>aggiuntive alla formazione dei lavoratori</i>
<b>Aggiornamento</b>	6 ore
<b>Periodicità</b>	ogni 5 anni

# Formazione RLS

Accordo Stato-Regioni 21.12.2011

<b>Formazione</b>	32 ore
<b>Aggiornamento</b>	4/8 ore
<b>Periodicità</b>	ogni anno

# Formazione Addetto primo soccorso

Accordo Stato-Regioni 21.12.2011

<b>Formazione</b>	12 ore <i>aggiuntive alla formazione dei lavoratori</i>
<b>Aggiornamento</b>	4 ore
<b>Periodicità</b>	ogni 2 anni

# Formazione Addetto antincendio

Accordo Stato-Regioni 21.12.2011

<b>Formazione</b>	4/8/16 ore <i>aggiuntive alla formazione dei lavoratori</i>
<b>Note</b>	Esercitazione pratica Esame di idoneità tecnica
<b>Aggiornamento</b>	Esercitazione pratica annuale 2/5/8 ore
<b>Periodicità</b>	non regolamentata

# Addestramento dei lavoratori

- attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e procedure di lavoro
- svolto da personale esperto
- effettuato sul luogo di lavoro
- momenti specifici:
  - costituzione rapporto di lavoro
  - trasferimento/cambio mansioni
  - introduzione nuove attrezzature, tecnologie, sostanze

DLgs 81/2008, articolo 37

# Gestione delle emergenze

## Piano di emergenza

- Insieme di procedure, misure, interventi e azioni da utilizzare per **affrontare e ridurre i danni** derivanti da eventi emergenziali
- Correlato alla **valutazione dei rischi**
- Possibili contenuti:
  - a. Piano del **primo soccorso**
  - b. Piano di **prevenzione incendi**
  - c. Piano di **evacuazione**

# Gestione degli infortuni

- **obbligo di denuncia all'INAIL** degli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni (entro 2 giorni dal momento in cui se ne è avuta notizia)
- non è ancora attiva la denuncia a fini statistici
- è stato abolito il Registro degli infortuni dal DLgs 151/2015 , ma...
- **analisi degli eventi** a fini di gestione e valutazione dei rischi

# Reati contro la sicurezza sul lavoro

**Omicidio colposo** (CP 589): Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. **Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro** la pena è della reclusione da due a sette anni.

# Reati contro la sicurezza sul lavoro

**Lesioni personali colpose** (CP 590): Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

(...)

**Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme** [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] **per la prevenzione degli infortuni sul lavoro** la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

# Reati contro la sicurezza sul lavoro

**Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (CP 437):** Chiunque (*datori di lavoro, dirigenti e/o preposti*) omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

# Reati contro la sicurezza sul lavoro

**Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro** (CP 451): Chiunque (*datori di lavoro, dirigenti e/o preposti*), per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516.

# Reati contro la sicurezza sul lavoro

**Vedi le diverse parti del DLgs 81/2008**

Ad esempio:

Articoli 55-60

Articolo 68

Articoli 157-160

Articoli 165-166

Articoli 170-171

...

# Reati contro la sicurezza sul lavoro

## **Esempio**

*Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 fino*

*a 6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3 (articolo 178)*

*cioè*

*se non adotta misure appropriate dopo aver valutato il rischio dei posti di lavoro in relazione a vista e occhi, postura e affaticamento fisico/mentale, condizioni ergonomiche e di igiene ambientale*